

ACC. 1

|   |   |
|---|---|
| <p>STATUTO "DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L." al 13/01/2017</p>   | <p>STATUTO "DISTRETTO BIOMEDICO SICILIA S.C.R.L." al 3/7/2017</p> <p>Integrazioni in giallo Università di Catania<br/> <u>integrazioni in verde soci</u><br/> <u>integrazioni in azzurro Università di Palermo</u></p>  |
| <p>Art. 1. - Costituzione e Denominazione</p> <p>È costituita, ai sensi degli artt. 2462 e 2615-ter del Codice Civile e della normativa speciale in materia, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA 'BIOMEDICO' SICILIA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", che potrà essere indicata d'ora in avanti e anche in atti ufficiali con la denominazione breve di "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.".</p> <p>La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai soci in forma alcuna.</p>  | <p>Art. 1. - Costituzione e Denominazione</p> <p>È costituita, ai sensi degli artt. 2462 e 2615-ter del Codice Civile e della normativa speciale in materia, una Società consortile a responsabilità limitata denominata "DISTRETTO AD ALTA TECNOLOGIA 'BIOMEDICO' SICILIA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", che potrà essere indicata d'ora in avanti e anche in atti ufficiali con la denominazione breve di "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.".</p> <p>La Società non ha fini di lucro e non potrà in nessun caso distribuire utili ai soci in forma alcuna.</p>  |
| <p>Art. 2. - Soci</p> <p>Potranno entrare a far parte del "Distretto ad Alta Tecnologia 'Biomedico' Sicilia - Società Consortile a Responsabilità Limitata" nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 4, 6 e 12 del presente Statuto solo i seguenti soggetti:</p> <p>1) qualsiasi operatore economico, pubblico e/o privato, così come definito al punto 14 dei considerando della Direttiva 2014/24/UE, costituito sotto forma di società di capitali avente stabile sede e/o stabile organizzazione in Sicilia, operante in settori connessi e/o correlati all'oggetto sociale di cui al successivo art. 5 e non rientranti nella definizione di cui al successivo punto 2);</p> <p>2) Università, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti ed Organismi di Formazione e Ricerca, pubblici e privati, aventi stabile sede e/o stabile organizzazione in Sicilia, operanti in settori connessi e/o correlati all'oggetto sociale.</p> <p>Non possono essere soci le persone giuridiche sottoposte a qualsiasi procedura concorsuale e, in ogni caso, tutto coloro i quali, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si trovano in una situazione tale per cui abbiano interessi contrastanti o incompatibili con quelli del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.".</p> | <p>Art. 2. - Soci</p> <p>Potranno entrare a far parte del "Distretto ad Alta Tecnologia 'Biomedico' Sicilia - Società Consortile a Responsabilità Limitata" nel rispetto di quanto disposto dagli Artt. 4, 6 e 11 del presente Statuto solo i seguenti soggetti:</p> <p>1) qualsiasi operatore economico, pubblico e/o privato, così come definito al punto 14 dei considerando della Direttiva 2014/24/UE, costituito sotto forma di società di capitali avente stabile sede e/o stabile organizzazione in Sicilia, operante in settori connessi e/o correlati all'oggetto sociale di cui al successivo art. 5-4 e non rientranti nella definizione di cui al successivo punto 2);</p> <p>2) Università, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti ed Organismi di Formazione e Ricerca, pubblici e privati, aventi stabile sede e/o stabile organizzazione in Sicilia, operanti in settori connessi e/o correlati all'oggetto sociale.</p> <p>Non possono essere soci le persone giuridiche sottoposte a qualsiasi procedura concorsuale e, in ogni caso, tutto coloro i quali, a giudizio dell'Organo Amministrativo, si trovano in una situazione tale per cui abbiano interessi contrastanti o incompatibili con quelli del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.".</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Art. 3. - Sede</p> <p>Il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." ha sede legale ed amministrativa a Catania presso ***** (TBD).</p> <p>Con delibera degli organi sociali competenti ai sensi del Codice Civile e dello Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici nella Regione Sicilia, in Italia ed all'estero anche per scopi esclusivamente promozionali.</p>  | <p>Art. 3. - Sede</p> <p>Il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." ha sede legale ed amministrativa presso l'Università degli studi di Catania, piazza Università n. 2. La sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi locali e periferiche collegate alla sede e da questa dipendenti.</p> <p>Con delibera degli organi sociali competenti ai sensi del Codice Civile e dello Statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici nella Regione Sicilia, in Italia ed all'estero anche per scopi esclusivamente promozionali.</p>  |
| <p>Art. 4. - Missione ed oggetto sociale</p> <p>Il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", che prende spunto dall'avviso pubblico dell'Assessorato delle Attività Produttive, di concerto con l'Assessorato della Salute - prot. n. 822 del 24 dicembre 2010 - pubblicato sulla GURS n. 1 del 7 gennaio 2011,</p> <p>nasce con il fine di creare, grazie alla presenza tra i soci dei principali attori del settore della Ricerca e dell'Industria operanti in ambito "Salute dell'uomo e delle tecnologie della vita" in Sicilia, una aggregazione territoriale di attività ad alto contenuto tecnologico, per rispondere, attraverso i propri Soci e in conformità ai principi e alle indicazioni condivise in sede di tavolo partenariale con la Regione Sicilia- e il MIUR, ai macro-obiettivi che saranno determinati nei Piani Strategici che il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." dovrà redigere ed approvare triennialmente, e in via indicativa, ma non limitativa, ai seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incentivare il sistema economico regionale, imprese pivot ad elevato grado di competenze tecnologiche e/o risorse disponibili, ad utilizzare la ricerca e l'innovazione come fonti di vantaggio competitivo grazie ad un modo nuovo di interazione tra ricerca ed industria;</li> <li>2) assicurare il collegamento potenziale con il tessuto di imprese subfornitrici esistenti nella regione finalizzato alla crescita del capitale economico e sociale della Regione Siciliana;</li> <li>3) garantire effetti di riposizionamento competitivo degli attori regionali sia in termini di diversificazione che di specializzazione produttiva;</li> <li>4) essere in grado di determinare l'attrazione di nuove presenze high tech di origine esterna al</li> </ol> | <p>Art. 4. - Missione ed oggetto sociale</p> <p>Il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", che prende spunto dall'avviso pubblico dell'Assessorato delle Attività Produttive, di concerto con l'Assessorato della Salute - prot. n. 822 del 24 dicembre 2010 - pubblicato sulla GURS n. 1 del 7 gennaio 2011, <b>valutare il mantenimento.....</b></p> <p>nasce con il fine di creare, grazie alla presenza tra i soci dei principali attori del settore della Ricerca e dell'Industria operanti in ambito "Salute dell'uomo e delle tecnologie della vita" in Sicilia, una aggregazione territoriale di attività ad alto contenuto tecnologico, per rispondere, attraverso i propri Soci e in conformità ai principi e alle indicazioni condivise in sede di tavolo partenariale con la Regione Sicilia- e il MIUR, ai macro-obiettivi che saranno determinati nei Piani Strategici che il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." dovrà redigere ed approvare triennialmente, e in via indicativa, ma non limitativa, ai seguenti obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incentivare il sistema economico regionale, imprese pivot ad elevato grado di competenze tecnologiche e/o risorse disponibili, ad utilizzare la ricerca e l'innovazione come fonti di vantaggio competitivo grazie ad un modo nuovo di interazione tra ricerca ed industria;</li> <li>2) assicurare il collegamento potenziale con il tessuto di imprese subfornitrici esistenti nella regione finalizzato alla crescita del capitale economico e sociale della Regione Siciliana;</li> <li>3) garantire effetti di riposizionamento competitivo degli attori regionali sia in termini di diversificazione che di specializzazione produttiva;</li> <li>4) essere in grado di determinare l'attrazione di nuove presenze high tech di origine esterna al</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>territorio di riferimento del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”;</p> <p>5) assicurare la concentrazione e messa in rete di strutture scientifiche (pubbliche e private), centri di competenza e organismi di alta formazione da coinvolgere nell’implementazione del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”;</p> <p>6) stimolare il sistema della ricerca al fine di velocizzare il processo di modernizzazione del sistema produttivo regionale, anche attraverso l’attivazione di relazioni privilegiate e stabili con fonti di innovazione e centri di competenza esterni alla Regione Sicilia che potranno essere coinvolti nell’implementazione dei progetti che il “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.” avrà cura di promuovere;</p> <p>7) promuovere il coinvolgimento degli attori di mercato (venture capital, organismi imprenditoriali, fondazioni bancarie, etc.) interessati a investire nelle azioni proposte attraverso il “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”, anche al fine di reperire eventuali risorse economiche integrative dei contributi e/o concessioni ottenuti dalla partecipazione a bandi, avvisi e finanziamenti promossi dalla pubblica amministrazione;</p> <p>8) sviluppare una massa critica per la ricerca e l’imprenditorialità tecnologica di eccellenza nel campo della biomedicina, con particolare riferimento ai settori dell’ambiente e della salute (ivi inclusa la salute animale e le zoonosi), delle biotecnologie, della drug delivery e della nanomedicina, della medicina rigenerativa e del biobanking, della riabilitazione, dei sistemi di diagnostica integrata per medicina personalizzata, delle scienze omiche, delle grandi apparecchiature, dei device biomedicali, delle macchine ibride innovative e della telemedicina;</p> <p>9) promuovere le competenze tecnologiche degli attori del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.” all’interno e all’esterno delle proprie area di competenza;</p> <p>10) realizzare/sviluppare strutture dedicate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti da spin-off di ricerca;</p> <p>11) elaborare il piano per l’utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;</p> | <p>territorio di riferimento del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”;</p> <p>5) assicurare la concentrazione e messa in rete di strutture scientifiche (pubbliche e private), centri di competenza e organismi di alta formazione da coinvolgere nell’implementazione del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”;</p> <p>6) stimolare il sistema della ricerca al fine di velocizzare il processo di modernizzazione del sistema produttivo regionale, anche attraverso l’attivazione di relazioni privilegiate e stabili con fonti di innovazione e centri di competenza esterni alla Regione Sicilia che potranno essere coinvolti nell’implementazione dei progetti che il “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.” avrà cura di promuovere;</p> <p>7) promuovere il coinvolgimento degli attori di mercato (venture capital, organismi imprenditoriali, fondazioni bancarie, etc.) interessati a investire nelle azioni proposte attraverso il “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.”, anche al fine di reperire eventuali risorse economiche integrative dei contributi e/o concessioni ottenuti dalla partecipazione a bandi, avvisi e finanziamenti promossi dalla pubblica amministrazione;</p> <p>8) sviluppare una massa critica per la ricerca e l’imprenditorialità tecnologica di eccellenza nel campo della biomedicina, con particolare riferimento ai settori dell’ambiente e della salute (ivi inclusa la salute animale e le zoonosi), delle biotecnologie, della drug delivery e della nanomedicina, della medicina rigenerativa e del biobanking, della riabilitazione, dei sistemi di diagnostica integrata per medicina personalizzata, delle scienze omiche, delle grandi apparecchiature, dei device biomedicali, delle macchine ibride innovative e della telemedicina;</p> <p>9) promuovere le competenze tecnologiche degli attori del “Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.” all’interno e all’esterno delle proprie area di competenza;</p> <p>10) realizzare/sviluppare strutture dedicate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica e spazi attrezzati per ospitare iniziative imprenditoriali derivanti da spin-off di ricerca;</p> <p>11) elaborare il piano per l’utilizzo delle strutture realizzate, da parte dei soci consorziati e da soggetti terzi;</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>12) valorizzare strutture/piattaforme innovative già messe a punto presso i soci consorziati;</p> <p>13) promuovere attività che permettano la valorizzazione e il trasferimento al mercato dei risultati conseguiti dai soci nell'esecuzione dei progetti promossi per il tramite del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>14) gestire le strutture nelle loro parti comuni e i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;</p> <p>15) elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", attraverso studi volti alla identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; promuovere e a sostenere progetti di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;</p> <p>16) promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse;</p> <p>17) avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>18) agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;</p> <p>19) erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;</p> <p>20) partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;</p> <p>21) partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca clinica per lo sviluppo di farmaci e dispositivi medici;</p> <p>22) fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;</p> <p>23) soddisfare le esigenze d'innovazione della Pubblica Amministrazione nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente articolo.</p> <p>La Società persegue le proprie finalità sia mediante l'utilizzazione delle competenze dei consorziati sia direttamente.</p> | <p>12) valorizzare strutture/piattaforme innovative già messe a punto presso i soci consorziati;</p> <p>13) promuovere attività che permettano la valorizzazione e il trasferimento al mercato dei risultati conseguiti dai soci nell'esecuzione dei progetti promossi per il tramite del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>14) gestire le strutture nelle loro parti comuni e i rapporti con i soci consorziati e i soggetti terzi per le parti occupate dagli stessi per le specifiche attività di ricerca e sviluppo;</p> <p>15) elaborare le linee strategiche di indirizzo per tutte le attività del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", attraverso studi volti alla identificazione dei settori a più alto potenziale di sviluppo; promuovere e a sostenere progetti di creazione di nuove imprese o di rafforzamento di imprese esistenti;</p> <p>16) promuovere e curare la formazione, a forte specializzazione tecnologica, di ricercatori, di tecnici e di operatori nel settore di interesse;</p> <p>17) avviare e gestire iniziative atte alla valorizzazione e allo sviluppo del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>18) agire da interfaccia operativa verso istituzioni e soggetti terzi per le iniziative che coinvolgono la compagine societaria nel suo insieme;</p> <p>19) erogare servizi per conto terzi nei settori di propria competenza;</p> <p>20) partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca e sviluppo;</p> <p>21) partecipare, anche in collaborazione con soggetti terzi, a programmi di ricerca clinica per lo sviluppo di farmaci e dispositivi medici;</p> <p>22) fornire assistenza a enti pubblici e associazioni di categoria sul tema dello sviluppo, dell'innovazione e dell'imprenditoria tecnologica;</p> <p>23) soddisfare le esigenze d'innovazione della Pubblica Amministrazione nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente articolo.</p> <p>La Società persegue le proprie finalità sia mediante l'utilizzazione delle competenze dei consorziati sia direttamente.</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>La Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti all'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore d'interesse, istituire corsi e borse di formazione/alta formazione al fine di favorire l'acquisizione di competenze e professionalità adeguate al perseguimento degli scopi societari.</p> <p>La Società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio degli organi sociali per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività che la Società consortile porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità, saranno svolte nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente.</p> <p>La Società potrà costituire o partecipare o assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche se si tratti di società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità e in ogni caso nei limiti di quanto previsto dall'art. 2361 Cod. Civ.</p> <p>La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.</p> <p>Nell'esercizio della propria attività, la Società si avvarrà delle strutture e del personale dei consorziati, compatibilmente con le norme vigenti, previo consenso degli interessati e nel rispetto delle loro policy aziendali. Nell'organizzare la propria offerta, il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva, e dovrà privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci e del sistema siciliano, a parità di ogni altra condizione, pur non restando esclusa la possibilità di coinvolgimento di soggetti non consorziati coerenti con le finalità della Società.</p> | <p>La Società potrà partecipare a gare di appalto inerenti all'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore d'interesse, istituire corsi e borse di formazione/alta formazione al fine di favorire l'acquisizione di competenze e professionalità adeguate al perseguimento degli scopi societari.</p> <p>La Società potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute utili o necessarie a giudizio degli organi sociali per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tutte le attività che la Società consortile porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità, saranno svolte nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente.</p> <p>La Società potrà costituire o partecipare o assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche se si tratti di società di capitali con scopo di lucro a condizione che queste abbiano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle proprie finalità e in ogni caso nei limiti di quanto previsto dall'art. 2361 Cod. Civ.</p> <p>La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.</p> <p>Nell'esercizio della propria attività, la Società si avvarrà delle strutture e del personale dei consorziati, compatibilmente con le norme vigenti, previo consenso degli interessati e nel rispetto delle loro policy aziendali. Nell'organizzare la propria offerta, il "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." deve avvalersi prioritariamente dell'offerta di tecnologie dei propri soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva, e dovrà privilegiare la domanda di innovazione dei propri soci e del sistema siciliano, a parità di ogni altra condizione, pur non restando esclusa la possibilità di coinvolgimento di soggetti non consorziati coerenti con le finalità della Società.</p> |
| <p>Art. 5. - Durata</p> <p>La durata del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." è fissata fino al 2030. I soci potranno decidere la proroga di detto termine, oppure l'anticipato</p>  | <p>Art. 5. - Durata</p> <p>La durata del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." è fissata fino al 2030. I soci potranno decidere la proroga di detto termine, oppure l'anticipato</p>  |

| scioglimento della Società.   | scioglimento della Società   |
|---|--|
| <p data-bbox="151 371 735 432">Art 6. - Procedure di ammissione di un nuovo socio con incremento del capitale sociale</p> <p data-bbox="151 506 735 1182">L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nel seguito di questa disposizione. In particolare, il gradimento del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso in senso favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle attività strategiche del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." al momento della domanda di ammissione, nonché a particolari circostanze di fatto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la composizione della compagine sociale o l'affidabilità economica del richiedente. Inoltre, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione, prima di esprimere il proprio gradimento circa l'ammissione di un nuovo socio, di richiedere un parere non vincolante al Comitato d'Indirizzo Strategico Scientifico, il quale dovrà valutare le capacità tecniche e scientifiche del richiedente e quindi trasmettere tempestivamente le proprie considerazioni.</p> <p data-bbox="151 1256 735 1350">Chi desidera partecipare al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.</p> <p data-bbox="151 1424 735 1552">La domanda di ammissione dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi di contenuto ed essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul data-bbox="151 1581 735 2000" style="list-style-type: none"> <li>- DSAN attestante il requisito della stabile sede in Sicilia - con riferimento alle disposizioni MIUR (circolari prot. n. 24468 del 28 /10/2014 e prot. n. 15821 del 29/07/2015);</li> <li>- l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della partita I.V.A. e/o del codice fiscale e copia dell'atto costitutivo e dei documenti da cui si evincano le relative attività ed organizzazione;</li> <li>- dati che attestano l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente;</li> </ul> | <p data-bbox="766 371 1350 432">Art 6. - Procedure di ammissione di un nuovo socio con incremento del capitale sociale</p> <p data-bbox="766 506 1350 1182">L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nel seguito di questa disposizione. In particolare, il gradimento del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso in senso favorevole o sfavorevole avendo riguardo alle attività strategiche del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." al momento della domanda di ammissione, nonché a particolari circostanze di fatto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la composizione della compagine sociale o l'affidabilità economica del richiedente. Inoltre, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione, prima di esprimere il proprio gradimento circa l'ammissione di un nuovo socio, di richiedere un parere non vincolante al Comitato d'Indirizzo Strategico Scientifico, il quale dovrà valutare le capacità tecniche e scientifiche del richiedente e quindi trasmettere tempestivamente le proprie considerazioni.</p> <p data-bbox="766 1256 1350 1350">Chi desidera partecipare al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.</p> <p data-bbox="766 1424 1350 1552">La domanda di ammissione dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi di contenuto ed essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul data-bbox="766 1581 1350 2000" style="list-style-type: none"> <li>- DSAN attestante il requisito della stabile sede in Sicilia - con riferimento alle disposizioni MIUR (circolari prot. n. 24468 del 28 /10/2014 e prot. n. 15821 del 29/07/2015);</li> <li>- l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della partita I.V.A. e/o del codice fiscale e copia dell'atto costitutivo e dei documenti da cui si evincano le relative attività ed organizzazione;</li> <li>- dati che attestano l'affidabilità economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente;</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia dell'atto che legittima il legale rappresentante a domandare l'ammissione;</li> <li>- il numero di quote che l'istante si impegna a sottoscrivere;</li> <li>- le generalità della persona fisica delegata a rappresentare l'istante negli organi sociali del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</li> <li>- la dichiarazione di conoscere lo Statuto del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." e di accettarne integralmente i contenuti;</li> <li>- la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza ad una delle categorie individuate nell'art. 2 del presente Statuto</li> </ul> <p>Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati al richiedente entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso, a maggioranza semplice dei suoi componenti.</p> <p>In caso di accoglimento della domanda di ammissione, si procederà a un aumento del capitale sociale secondo criteri che permettano in ogni caso il rispetto delle percentuali riservate alle Grandi Imprese e alle PMI indicate al successivo art. 11. A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza indugio provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare sull'aumento del capitale sociale con le maggioranze previste. Il diritto di opzione spettante ai soci potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno presentato domanda di ammissione nella Società.</p> <p>Il richiedente deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque prima dell'assemblea straordinaria di cui innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale sovrapprezzo richiesto e, se prevista, la quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della Società, la quale dovrà essere imputata a riserva straordinaria.</p> <p>Solo dopo che il richiedente avrà effettuato tali versamenti e l'assemblea straordinaria dei soci avrà approvato l'aumento di capitale sociale, la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione diverrà esecutiva.</p> <p>Trascorsi trenta giorni dalla delibera di</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- copia dell'atto che legittima il legale rappresentante a domandare l'ammissione;</li> <li>- il numero di quote che l'istante si impegna a sottoscrivere;</li> <li>- le generalità della persona fisica delegata a rappresentare l'istante negli organi sociali del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</li> <li>- la dichiarazione di conoscere lo Statuto del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." e di accettarne integralmente i contenuti;</li> <li>- la documentazione idonea ad attestare l'appartenenza ad una delle categorie individuate nell'art. 2 del presente Statuto.</li> </ul> <p>Il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati al richiedente entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso, a maggioranza semplice dei suoi componenti.</p> <p>In caso di accoglimento della domanda di ammissione, si procederà a un aumento del capitale sociale secondo criteri che permettano in ogni caso il rispetto delle percentuali riservate alle Grandi Imprese e alle PMI indicate al successivo art. 11. A tal fine il Consiglio di Amministrazione senza indugio provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare sull'aumento del capitale sociale con le maggioranze previste. Il diritto di opzione spettante ai soci potrà essere escluso o limitato a vantaggio dei soggetti che hanno presentato domanda di ammissione nella Società.-</p> <p>Il richiedente deve provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque prima dell'assemblea straordinaria di cui innanzi, a versare le quote sociali e l'eventuale sovrapprezzo richiesto e, se prevista, la quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione al patrimonio della Società, la quale dovrà essere imputata a riserva straordinaria.</p> <p>Solo dopo che il richiedente avrà effettuato tali versamenti e l'assemblea straordinaria dei soci avrà approvato l'aumento di capitale sociale, la predetta delibera del Consiglio di Amministrazione diverrà esecutiva.</p> <p>Trascorsi trenta giorni dalla delibera di</p> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>ammissione senza che tali versamenti siano stati effettuati, tale delibera deve intendersi decaduta. Il diritto di opzione spettante ai soci nell'ipotesi di aumento di capitale diretto esclusivamente a consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, quando l'interesse della Società lo esige, può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale.</p>   | <p>ammissione senza che tali versamenti siano stati effettuati, tale delibera deve intendersi decaduta. Il diritto di opzione spettante ai soci nell'ipotesi di aumento di capitale diretto esclusivamente a consentire l'ingresso di nuovi soci nella Società, quando l'interesse della Società lo esige, può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale.</p>  |
| <p>Art. 7. - Perdita della qualità di socio. Recesso. Esclusione. Decadenza</p> <p>La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza.</p> <p>Il recesso del socio può avvenire non prima che sia trascorso un esercizio sociale dall'effettivo ingresso nella Società nell'ipotesi in cui il socio non partecipi ad alcun progetto promosso dal "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." mentre, nell'ipotesi in cui il socio sia coinvolto nell'esecuzione di progetti, il recesso potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un esercizio sociale oltre il vincolo stabilito dal progetto. Resta inteso che il recesso potrà avvenire ogni qual volta sia previsto dalla legge e dal presente Statuto, a seguito di cessazione dell'attività d'impresa o per collocazione in liquidazione e conseguente estinzione della persona giuridica e soppressione del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l."</p> <p>È in ogni caso fatta salva la facoltà di recesso per giusta causa, esercitabile in ogni tempo.</p> <p>In nessun caso il recesso deve pregiudicare la vita della Società e il conseguimento degli scopi sociali, né può determinare il venir meno degli obblighi già assunti dal soggetto recedente laddove ciò possa arrecare pregiudizio alla Società.</p> <p>La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed ha effetto a partire dal momento della ricezione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel confronti del socio che:</p> | <p>Art. 7. - Perdita della qualità di socio. Recesso. Esclusione. Decadenza</p> <p>La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza.</p> <p>Il recesso del socio può avvenire non prima che sia trascorso un esercizio sociale dall'effettivo ingresso nella Società nell'ipotesi in cui il socio non partecipi ad alcun progetto promosso dal "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." mentre, nell'ipotesi in cui il socio sia coinvolto nell'esecuzione di progetti, il recesso potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un esercizio sociale oltre il vincolo stabilito dal progetto. Resta inteso che il recesso potrà avvenire ogni qual volta sia previsto dalla legge e dal presente Statuto, a seguito di cessazione dell'attività d'impresa o per collocazione in liquidazione e conseguente estinzione della persona giuridica e soppressione del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l."</p> <p>È in ogni caso fatta salva la facoltà di recesso per giusta causa, esercitabile in ogni tempo.</p> <p>In nessun caso il recesso deve pregiudicare la vita della Società e il conseguimento degli scopi sociali, né può determinare il venir meno degli obblighi già assunti dal soggetto recedente laddove ciò possa arrecare pregiudizio alla Società.</p> <p>Le Università degli Studi possono esercitare il recesso in qualsiasi momento, liberamente e senza alcun onere, con efficacia dopo centottanta giorni dalla comunicazione effettuata a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>La dichiarazione di recesso va indirizzata al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec ed ha effetto a partire dal momento della ricezione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel confronti del socio che:</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p>a) non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti e a seguito di decorrenza inutile della diffida da parte del Consiglio di Amministrazione ad adempiere entro trenta giorni;</p> <p>b) ha smesso di appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto;</p> <p>c) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;</p> <p>d) non ottemperi alle obbligazioni assunte per suo conto dal "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>e) compia atti giudicati dal Consiglio di Amministrazione gravemente pregiudizievoli per gli interessi del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>f) sia stato dichiarato fallito, sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e a qualsiasi altra procedura concorsuale.</p> <p>È fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di Amministrazione voglia esercitare nei confronti del socio inadempiente.</p> <p>In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, il Consiglio di Amministrazione, se sussiste una giusta causa, può deliberare l'esclusione del socio cessionario, entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto trasferimento. In quest'ultimo caso e in quello sub lettera b) del comma 6 del presente articolo, entro tre mesi dalla delibera di esclusione, la quota del socio escluso dovrà essere liquidata allo stesso in misura proporzionale al valore del patrimonio sociale quale risulta dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.</p> <p>Nel caso sub a) del comma 6 del presente articolo, se il socio non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti, il Consiglio di Amministrazione può diffidare il socio moroso a eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.</p> <p>La decadenza si verifica automaticamente allorché</p> | <p>a) non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti e a seguito di decorrenza inutile della diffida da parte del Consiglio di Amministrazione ad adempiere entro trenta giorni;</p> <p>b) ha smesso di appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto;</p> <p>c) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;</p> <p>d) non ottemperi alle obbligazioni assunte per suo conto dal "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>e) compia atti giudicati dal Consiglio di Amministrazione gravemente pregiudizievoli per gli interessi del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</p> <p>f) sia stato dichiarato fallito, sottoposto a concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e a qualsiasi altra procedura concorsuale.</p> <p>È fatta salva ogni altra azione che il Consiglio di Amministrazione voglia esercitare nei confronti del socio inadempiente.</p> <p>In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, il Consiglio di Amministrazione, se sussiste una giusta causa, può deliberare l'esclusione del socio cessionario, entro un mese dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuto trasferimento. In quest'ultimo caso e in quello sub lettera b) del comma 6 del presente articolo, entro tre mesi dalla delibera di esclusione, la quota del socio escluso dovrà essere liquidata allo stesso in misura proporzionale al valore del patrimonio sociale quale risulta dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.</p> <p>Nel caso sub a) del comma 6 del presente articolo, se il socio non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti, il Consiglio di Amministrazione può diffidare il socio moroso a eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>il socio alieni tutte le quote di capitale sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità descritte nell'art. 11.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può offrire in prelazione ai soci le quote del socio cessato, escluso o decaduto ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per la corrispondente riduzione del capitale sociale.</p>  | <p>La decadenza si verifica automaticamente allorché il socio alieni tutte le quote di capitale sociale che ha sottoscritto, secondo le modalità descritte nell'art. 11.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può offrire in prelazione ai soci le quote del socio cessato, escluso o decaduto ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per la corrispondente riduzione del capitale sociale.</p>  |
| <p>Art. 8. - Obblighi e diritti di tutti i soci</p> <p>Tutti i soci del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al versamento del capitale corrispondente alle quote sottoscritte;</li> <li>- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti legalmente adottati dagli organi sociali competenti;</li> <li>- al versamento di eventuali contributi ordinari o straordinari per l'espletamento delle attività programmate, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se approvate dall'assemblea unitamente al Bilancio d'esercizio annuale. Il socio dissenziente rispetto alla delibera assembleare che stabilisca contributi ordinari o straordinari ha diritto di recesso.</li> </ul> <p>Ciascun socio ha diritto di richiedere al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento nel quale può essere prevista una condizione di miglior favore e/o tariffe agevolate per i servizi resi al socio rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché le tariffe in questione coprano al minimo i costi di produzione dei servizi stessi.</p> | <p>Art. 8. - Obblighi e diritti di tutti i soci</p> <p>Tutti i soci del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al versamento del capitale corrispondente alle quote sottoscritte;</li> <li>- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni e di tutti gli atti legalmente adottati dagli organi sociali competenti;</li> <li>- al versamento di eventuali contributi ordinari o straordinari, <b>da cui sono espressamente esentate le Università</b>, per l'espletamento delle attività programmate, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, se approvate dall'assemblea unitamente al Bilancio d'esercizio annuale. Il socio dissenziente rispetto alla delibera assembleare che stabilisca contributi ordinari o straordinari ha diritto di recesso.</li> </ul> <p>Ciascun socio ha diritto di richiedere al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", in base alle proprie esigenze, prestazioni rientranti nelle attività tipiche dell'oggetto sociale, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento nel quale può essere prevista una condizione di miglior favore e/o tariffe agevolate per i servizi resi al socio rispetto alle tariffe praticate per i terzi, purché le tariffe in questione coprano al minimo i costi di produzione dei servizi stessi.</p> |
| <p>Art. 9. - Proprietà Intellettuale</p> <p>I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio soggetto che ha generato detti risultati o, previa sottoscrizione di un accordo, del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.</p>   | <p>Art. 9. - Proprietà Intellettuale</p> <p>I risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva proprietà del socio soggetto che ha generato detti risultati o, previa sottoscrizione di un accordo, del terzo che ha commissionato e pagato i progetti di ricerca dal cui svolgimento tali risultati hanno avuto origine.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>La Società potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la Società e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla Società. Ai soci sarà riconosciuto, dietro specifica licenza non esclusiva e gratuita, il diritto di far uso dei predetti risultati limitatamente alle proprie finalità istituzionali, salvo accordi diversi.</p>   | <p>La Società potrà utilizzare in forma gratuita tali risultati, compatibilmente ai relativi contratti stipulati tra la Società e i soci/terzi coinvolti, solo per scopi di ricerca. Nel caso di risultati derivanti dall'attività della Società non finanziate da soci e/o da terzi, i relativi diritti di proprietà intellettuale spetteranno alla Società. Ai soci sarà riconosciuto, dietro specifica licenza non esclusiva e gratuita, il diritto di far uso dei predetti risultati limitatamente alle proprie finalità istituzionali, salvo accordi diversi.</p>   |
| <p>Art. 10. - Obblighi di riservatezza</p> <p>L'espressione "Informazioni Confidenziali" si riferisce a tutte le informazioni, in qualunque forma (verbale, scritta, grafica, elettronica, etc.), trasmesse direttamente o indirettamente da una Parte (di seguito "Parte divulgante") a una o più delle altre Parti (di seguito "Parte ricevente"), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative alle questioni oggetto del presente Statuto e tutte le altre informazioni scientifiche, tecniche, commerciali o finanziarie in possesso delle Parti che riguardino ricerche passate, presenti o future, prodotti, altre tecnologie, software, know-how, idee, concetti, progetti, prodotti, prototipi, procedure, processi, macchine, produzione, composizione delle materie, progetti di lavoro e operazioni, dipendenti, specifiche tecniche, disegni, specifiche e simili nonché tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate dalle Parti nell'ambito delle attività, di cui al presente Statuto.</p> <p>La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla Società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.</p> <p>I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di</p> | <p>Art. 10. - Obblighi di riservatezza</p> <p>L'espressione "Informazioni Confidenziali" si riferisce a tutte le informazioni, in qualunque forma (verbale, scritta, grafica, elettronica, etc.), trasmesse direttamente o indirettamente da una Parte (di seguito "Parte divulgante") a una o più delle altre Parti (di seguito "Parte ricevente"), ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative alle questioni oggetto del presente Statuto e tutte le altre informazioni scientifiche, tecniche, commerciali o finanziarie in possesso delle Parti che riguardino ricerche passate, presenti o future, prodotti, altre tecnologie, software, know-how, idee, concetti, progetti, prodotti, prototipi, procedure, processi, macchine, produzione, composizione delle materie, progetti di lavoro e operazioni, dipendenti, specifiche tecniche, disegni, specifiche e simili nonché tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate dalle Parti nell'ambito delle attività, di cui al presente Statuto.</p> <p>La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività di ricerca svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla Società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.</p> <p>I soci che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>ricerca, dovessero ricevere Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non utilizzare o rilevare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;</li> <li>- non rilevare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;</li> <li>- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa e inderogabile logica del need to know;</li> <li>- in caso di apposita richiesta in tal senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.</li> </ul> <p>I soci destinatari della divulgazione di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.</p> <p>Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;</li> <li>h) il socio che ne detiene la proprietà informi la Parte ricevente che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;</li> <li>i) la Parte ricevente era già entrata in possesso delle Informazioni Confidenziali in un momento precedente la divulgazione;</li> <li>j) le Informazioni Confidenziali sono state comunicate alla Parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;</li> <li>k) le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dalla Parte ricevente in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali;</li> <li>l) le Informazioni Confidenziali debbano essere comunicate per disposizioni legislative o</li> </ul> | <p>ricerca, dovessero ricevere Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, si impegnano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non utilizzare o rilevare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;</li> <li>- non rilevare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;</li> <li>- garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa e inderogabile logica del need to know;</li> <li>- in caso di apposita richiesta in tal senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituirgli o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.</li> </ul> <p>I soci destinatari della divulgazione di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.</p> <p>Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;</li> <li>b) il socio che ne detiene la proprietà informi la Parte ricevente che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;</li> <li>c) la Parte ricevente era già entrata in possesso delle Informazioni Confidenziali in un momento precedente la divulgazione;</li> <li>d) le Informazioni Confidenziali sono state comunicate alla Parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;</li> <li>e) le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dalla Parte ricevente in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali;</li> <li>f) le Informazioni Confidenziali debbano essere comunicate per disposizioni legislative o</li> </ul> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o di una qualsiasi Autorità Amministrativa. In tal caso, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo e non vi sia un obbligo di segretezza imposta dall'Autorità Giudiziaria e/o dall'Autorità Amministrativa, prima di procedere alla detta divulgazione, notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.</p> <p>Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei a un'opportuna tutela.</p> <p>Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.</p> <p>Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivo alla conclusione dei progetti condotti.</p> | <p>regolamentari, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o di una qualsiasi Autorità Amministrativa. In tal caso, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo e non vi sia un obbligo di segretezza imposta dall'Autorità Giudiziaria e/o dall'Autorità Amministrativa, prima di procedere alla detta divulgazione, notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.</p> <p>Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali e, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei a un'opportuna tutela.</p> <p>Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.</p> <p>Le obbligazioni di cui al presente articolo saranno valide nei 10 anni successivi alla conclusione dei progetti condotti.</p> |
| <p>Art. 11. - Capitale sociale e suo trasferimento</p> <p>Il capitale sociale è fissato nelle misura di € 250.000,00/00 (euro duecentocinquantamila/00) ed è diviso in quote proporzionali ai conferimenti versati.</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto in una quota non inferiore al 55% da operatori economici di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, il 30% dovrà essere ripartito tra le Università e il rimanete 15% tra gli altri soci.</p> <p>La quota del 55% detenuta dagli operatori economici di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, in linea di massima, dovrà essere ripartita secondo le seguenti percentuali: il 60% dovrà essere ripartito tra le Grandi Imprese, il 40% tra le Piccole e Medie Imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e nel D.M. del 18/04/2005.</p> <p>Le quote sono nominative.</p> <p>Le quote sociali sono trasferibili anche a favore di</p>   | <p>Art. 11. - Capitale sociale e suo trasferimento</p> <p>Il capitale sociale è fissato nelle misura di € 250.000,00/00 (euro duecentocinquantamila/00) ed è diviso in quote proporzionali ai conferimenti versati.</p> <p>Il capitale sociale dovrà essere detenuto in una quota <del>non inferiore</del> pari al 55% da operatori economici di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, il 30% dovrà essere ripartito tra le Università.....<b>motivare</b>..... e il rimanete 15% tra gli altri soci.</p> <p>La quota del 55% detenuta dagli operatori economici di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, in linea di massima, dovrà essere ripartita secondo le seguenti percentuali: il 60% dovrà essere ripartito tra le Grandi Imprese, il 40% tra le Piccole e Medie Imprese, così come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e nel D.M. del 18/04/2005.</p> <p>Le quote sono nominative.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>terzi estranei alla Società, purché il trasferimento di tutta o parte della quota non alteri la ripartizione del capitale di cui al presente articolo, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione che sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole secondo le modalità di cui all'art. 6, avendo riguardo alle attività strategiche della Società, al momento della comunicazione della volontà di procedere al trasferimento da parte del socio, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche del cessionario e la sua affidabilità economico finanziaria. Anche in questo caso, il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati, così come previsto dal comma 4 del precedente art. 6, al richiedente entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa comunicazione di cui al precedente comma, dovrà indicare il nominativo di altro o altri soggetti, individuati tra quelli di cui all'art. 2 del presente Statuto, graditi alla Società, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare le quote al prezzo determinato e fermo restando la presenza in capo al predetto soggetto dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente Statuto.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei soci, che potrà parimenti stabilire che i nuovi conferimenti possano avvenire in forma di crediti o in natura. Per i conferimenti di beni in natura si applica la disciplina dettata dall'art. 2343 Cod. Civ. senza esclusioni.</p> | <p>Le quote sociali sono trasferibili anche a favore di terzi estranei alla Società, purché il trasferimento di tutta o parte della quota non alteri la ripartizione del capitale di cui al presente articolo, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione che sarà espresso in senso favorevole o sfavorevole secondo le modalità di cui all'art. 6, avendo riguardo alle attività strategiche della Società, al momento della comunicazione della volontà di procedere al trasferimento da parte del socio, nonché a particolari circostanze di fatto, quali la composizione della compagine sociale e le attività strategiche del cessionario e la sua affidabilità economico finanziaria. Anche in questo caso, il gradimento o il mancato gradimento dovranno essere comunicati, così come previsto dal comma 4 del precedente art. 6, al richiedente entro quarantacinque giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che lo ha espresso. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, il Consiglio di Amministrazione, nella stessa comunicazione di cui al precedente comma, dovrà indicare il nominativo di altro o altri soggetti, individuati tra quelli di cui all'art. 2 del presente Statuto, graditi alla Società, ai sensi del primo comma dell'art. 6 del presente Statuto, già disposti ad acquistare le quote al prezzo determinato e fermo restando la presenza in capo al predetto soggetto dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 6 del presente Statuto.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea dei soci, che potrà parimenti stabilire che i nuovi conferimenti possano avvenire in forma di crediti o in natura. Per i conferimenti di beni in natura si applica la disciplina dettata dall'art. 2343 Cod. Civ. senza esclusioni.</p> |
| <p>Art. 12. - Conferimenti e distacchi</p> <p>Si possono effettuare conferimenti in denaro o in attrezzature tecnologiche con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione del loro valore, secondo quanto disposto dal Codice Civile.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.</p> <p>I soci possono distaccare, mettendoli a disposizione del "Distretto Biomedico Sicilia</p>   | <p>Art. 12. - Conferimenti e distacchi</p> <p>Si possono effettuare conferimenti in denaro o in attrezzature tecnologiche con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione previa valutazione del loro valore, secondo quanto disposto dal Codice Civile.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.</p> <p>I soci <b>possono conferire beni e/o</b> distaccare <b>personale, previa delibera motivata dei rispettivi</b></p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>S.c.r.l., in forma stabile o per periodi limitati nel tempo o per la durata di singoli progetti e programmi, beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto sociale, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante apposito regolamento.</p>   | <p><b>organi di governo</b>, mettendoli a disposizione del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", in forma stabile o per periodi limitati nel tempo o per la durata di singoli progetti e programmi, <del>beni e personale</del>, per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto sociale, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione <b>del Distretto</b>, che potrà <del>provvedervi</del> <b>regolamentare tale ipotesi</b> anche mediante apposito regolamento....motivare.....</p>   |
| <p>Art. 13. - Patrimonio</p> <p>Il patrimonio del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal capitale sociale di cui all'art. 11;</li> <li>- da qualsiasi altro bene comunque e a qualunque titolo pervenuto al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</li> <li>- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita nel corso della gestione o costituita dagli organi sociali competenti.</li> </ul>  | <p>Art. 13. - Patrimonio</p> <p>Il patrimonio del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal capitale sociale di cui all'art. 11;</li> <li>- da qualsiasi altro bene comunque e a qualunque titolo pervenuto al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.";</li> <li>- da ogni altra dotazione patrimoniale acquisita nel corso della gestione o costituita dagli organi sociali competenti.</li> </ul>   |
| <p>Art. 14. - Bilancio annuale di esercizio e bilancio annuale preventivo</p> <p>L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza e sarà depositato nella sede del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione.</p> <p>Il bilancio annuale di esercizio è approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà essere sottoposto alla discussione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ..</p> <p>Il patrimonio sociale di cui all'art. 11 del presente Statuto non è mai ripartibile tra i soci, salvo in caso di scioglimento della Società.</p> | <p>Art. 14. - Bilancio annuale di esercizio e bilancio annuale preventivo</p> <p>L'esercizio del bilancio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il bilancio annuale di esercizio è redatto dal Consiglio di Amministrazione che adotterà criteri amministrativi e contabili di oculata prudenza e sarà depositato nella sede del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per la sua approvazione.</p> <p>Il bilancio annuale di esercizio è approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà essere sottoposto alla discussione dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2, Cod. Civ..</p> <p>Il patrimonio sociale <del>di cui all'art. 11 del presente Statuto</del> non è mai ripartibile tra i soci, salvo in caso di scioglimento della Società.</p> |
| <p>Art. 15. - Utili</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale così come</li> </ul>  | <p>Art. 15. -Utili</p> <p>Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale così come</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>previsto dall'art. 2430 Cod. Civ., oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;</p> <p>- il rimanente verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci per impiegarlo nelle attività sociali o per essere devoluti a remunerazione del capitale sociale. Il tutto salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.</p> <p>È esclusa, in ogni caso, la distribuzione ai soci, tassativamente vietata, salvo in caso di scioglimento della Società.</p>  | <p>previsto dall'art. 2430 Cod. Civ., oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;</p> <p>- Il rimanente verrà utilizzato in conformità <del>alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci per impiegarlo nelle attività sociali o per essere devoluti a remunerazione del capitale sociale. Il tutto salvo che i soci deliberino degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi</del> interamente reinvestito nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o destinato alla copertura di eventuali perdite degli anni precedenti. È esclusa, in ogni caso, la distribuzione ai soci, tassativamente vietata, salvo quanto previsto in caso di scioglimento della Società.</p>  |
| <p>Art. 16. -Partecipazione degli Enti Pubblici, degli Enti di Formazione e Ricerca e delle Università</p> <p>Con riferimento all'art. 2615-ter Cod. Civ., in nessuno caso gli Enti Pubblici, di Formazione e Ricerca e le Università, potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, alle spese di funzionamento che devono essere sostenute da tutti i soci per la gestione del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", così come determinato dal bilancio annuale preventivo di cui al successivo art. 15.</p> <p>Fermo restando quanto previsto al precedente comma, resta inteso che gli Enti Pubblici, di Formazione e Ricerca e le Università, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione.</p> <p>La partecipazione degli Enti Pubblici, di Formazione e Ricerca e le Università è basata anche su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, etc., da disciplinare con apposita convenzione, ovvero con apposito regolamento predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante degli Enti Pubblici, di Formazione e Ricerca e delle Università.</p> | <p>Art. 16. -Partecipazione degli Enti Pubblici, degli <del>Enti di Formazione e</del> di Ricerca e delle Università</p> <p>Con riferimento all'art. 2615-ter Cod. Civ., in nessuno caso gli <del>Enti Pubblici, di Formazione e</del> Enti di Ricerca e le Università, potranno essere gravati da patti che richiedono contributi in denaro, ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte. <del>alle spese di funzionamento che devono essere sostenute da tutti i soci per la gestione del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l.", così come determinato dal bilancio annuale preventivo di cui al successivo art. 15</del></p> <p>Fermo restando quanto previsto al precedente comma, resta inteso che <del>gli Enti Pubblici, di Formazione e</del> <b>Enti di Ricerca e le Università, in caso di perdite di gestione, risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione. nel caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dalle Università devono fare fronte, nelle rispettive proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale in ogni caso in modo da mantenere invariata la percentuale di partecipazione delle Università, senza necessità di ulteriore apporto da parte di quest'ultime.</b></p> <p>La partecipazione degli <del>Enti Pubblici, di</del> <b>Formazione e</b> <del>Enti di Ricerca e delle</del> <b>Università</b> è basata anche su apporti di prestazioni, conoscenze scientifiche e/o tecnologiche, personale, utilizzo di strutture, messa a disposizione di strumenti, etc., da disciplinare con apposita convenzione, ovvero con apposito regolamento predisposto e</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>approvato dal Consiglio di Amministrazione del Distretto, previo parere vincolante degli <del>Enti Pubblici, di Formazione e</del> Enti di Ricerca e delle Università.</p>   |
| <p>Art. 17. -Risorse umane</p> <p>Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società si avvale del lavoro prestato dal seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ove possibile, di personale messo a disposizione dai soci, nelle quantità e con le modalità previsti dagli accordi tra la Società ed i singoli soci;</li> <li>- di personale acquisito dalla Società mediante contratti a termine, secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, e scelto all'interno di una griglia di figure professionali deliberate dal Consiglio stesso e secondo procedure di selezione individuate da apposito regolamento preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione. I rapporti di lavoro del personale dipendente della Società sono regolati dalla disciplina dell'impiego privato.</li> </ul> <p>In caso di scioglimento, i soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale di formazione.</p> | <p>Art. 17. -Risorse umane</p> <p>Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società si avvale del lavoro prestato dal seguente personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ove possibile, di personale messo a disposizione dai soci, nelle quantità e con le modalità previsti dagli accordi tra la Società ed i singoli soci;</li> <li>- di personale acquisito dalla Società mediante contratti a termine, secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, e scelto all'interno di una griglia di figure professionali deliberate dal Consiglio stesso e secondo procedure di selezione individuate da apposito regolamento preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione. I rapporti di lavoro del personale dipendente della Società sono regolati dalla disciplina dell'impiego privato.</li> </ul> <p>In caso di scioglimento, i soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale di formazione.</p> |
| <p>Art. 18. - Elenco degli organi</p> <p>Gli organi sociali del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea del soci;</li> <li>b) il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) il Presidente;</li> <li>d) l'Amministratore Delegato;</li> <li>e) il Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico;</li> <li>f) il Collegio Sindacale.</li> </ol> <p>Tutti i membri degli organi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Per lo svolgimento delle predette cariche sociali di cui alle lettere b), c), d), ed e) non sarà riconosciuto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per cause dipendenti dall'incarico sociale ricoperto.</p>  | <p>Art. 18. - Elenco degli organi</p> <p>Gli organi sociali del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea del soci;</li> <li>b) il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) il Presidente;</li> <li>d) l'Amministratore Delegato;</li> <li>e) il Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico;</li> <li>f) il Collegio Sindacale.</li> </ol> <p>Tutti i membri degli organi di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Per lo svolgimento delle predette cariche sociali di cui alle lettere b), c), d), ed e) non sarà riconosciuto alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per cause dipendenti dall'incarico sociale ricoperto.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>La scadenza della carica coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.</p>  | <p>La scadenza della carica coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.</p>  |
| <p>Art. 19. -           Assemblea del soci. Competenze</p> <p>Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.</p> <p>L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.</p> <p>L'assemblea è chiamata a decidere sull'approvazione del Piano Strategico, del Piano Operativo, del Budget e del Bilancio; sulla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; sulle modifiche dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2479, comma 1, Cod. Civ. l'Assemblea potrà essere convocata direttamente dai soci che, individualmente o congiuntamente, rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> | <p>Art. 19. -           Assemblea del soci. Competenze</p> <p>Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.</p> <p>L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.</p> <p>L'assemblea è chiamata a decidere sull'approvazione del Piano Strategico, del Piano Operativo, del Budget e del Bilancio; sulla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; sulle modifiche dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2479, comma 1, Cod. Civ. l'Assemblea potrà essere convocata direttamente dai soci che, individualmente o congiuntamente, rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> |
| <p>Art. 20. -           Modalità di Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di</p>  | <p>Art. 20. -           Modalità di Convocazione dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, <del>in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione</del> mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.</p> <p>Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.</p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea dei soci può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio secondo i tempi e i modi di cui al presente articolo.</p> <p>Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p> | <p>ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.</p> <p>Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.</p> <p><b>Le Assemblee possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</b></p> <p>In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea dei soci può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio secondo i tempi e i modi di cui al presente articolo.</p> <p>Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p> |
| <p>Art. 21. - Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea</p> <p>Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci.</p>  | <p>Art. 21. - Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea</p> <p>Possono intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479-bis Cod. Civ..</p> <p>Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di costatare la regolare costituzione della stessa e la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Al Presidente compete altresì dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci. Nella delega, che deve essere conservata dalla Società, deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Inoltre, se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci.</p> | <p>Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479-bis Cod. Civ..</p> <p>Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. <del>Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione</del></p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci di costatare la regolare costituzione della stessa e la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. <del>Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.</del> Al Presidente compete altresì dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.</p> <p>Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci. Nella delega, che deve essere conservata dalla Società, deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Inoltre, se la delega viene conferita per la singola Assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci.</p> |
| <p>Art. 22. - Presidenza dell'Assemblea, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione</p> <p>La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano presente o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.</p> <p>L'Assemblea dei soci può essere tenuta anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di</p>  | <p>Art. 22. - Presidenza dell'Assemblea, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione</p> <p>La Presidenza dell'Assemblea dei soci compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano presente o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>L'Assemblea dei soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.</p> <p>L'Assemblea dei soci può essere tenuta anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e votazioni.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.</p> | <p>collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e votazioni.</p> <p>L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p>Nei casi di legge e, <del>inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno,</del> il verbale viene redatto da un notaio.</p> |
| <p>Art. 23. - Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione</p> <p>Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.</p>   | <p>Art. 23. - Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione</p> <p>Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione al capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea dei soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.</p>  |
| <p>Art. 24. - Composizione del Consiglio di</p>   | <p>Art. 24. - Composizione del Consiglio di</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente più sei membri di riconosciuta e comprovata esperienza gestionale amministrativa, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione come di seguito specificato: quattro membri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) (almeno uno che rappresenti le PMI e uno che rappresenti le Grandi Imprese), tre membri espressione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2).</p> <p>L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un membro espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o aziende pubbliche, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto che assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;</li> <li>• tre membri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) (almeno uno che rappresenti le PMI e uno che rappresenti le Grandi Imprese), tra i quali almeno uno in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o pubbliche;</li> <li>• tre membri espressione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2) (almeno uno che rappresenti le Università e uno che rappresenti gli altri soci).</li> </ul> <p>Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La revoca degli amministratori da parte dell'Assemblea non può essere deliberata che per giusta causa.</p> <p>La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato.</p> <p>La decadenza degli amministratori si verifica ipso</p> | <p>Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente più sei membri di riconosciuta e comprovata esperienza gestionale amministrativa, che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta.</p> <p>L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione come di seguito specificato: 3 membri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) (almeno uno che rappresenti le PMI e uno che rappresenti le Grandi Imprese), tre membri espressione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2).</p> <p>L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un membro <del>espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), designato da tutti i soci</del> scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in <del>aziende private e/o aziende pubbliche</del> <b>Enti privati e/o pubblici</b>, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto che assumerà il ruolo di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;</li> <li>• tre membri <del>espressione</del> designati da operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) (almeno uno che rappresenti le PMI e uno che rappresenti le Grandi Imprese), tra i quali almeno uno in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o pubbliche;</li> <li>• tre membri <del>espressione</del> designati da soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2) (almeno uno che rappresenti le Università e uno che rappresenti gli altri soci).</li> </ul> <p>Non possono essere nominati amministratori l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La revoca degli amministratori da parte dell'Assemblea non può essere deliberata che per giusta causa.</p> <p>La rinuncia da parte dell'amministratore all'ufficio deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato.</p> |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>iure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.</p> <p>Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.</p> <p>L'attività di membro del Consiglio di Amministrazione verrà svolta a titolo gratuito.</p>   | <p>La decadenza degli amministratori si verifica ipso iure ove intervenga anche una sola delle cause di ineleggibilità.</p> <p>Gli amministratori revocati, rinunciatari o decaduti sono sostituiti dall'Assemblea nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.</p> <p>L'attività di membro del Consiglio di Amministrazione verrà svolta a titolo gratuito.</p>  |
| <p>Art. 25. - Durata del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta La scadenza della carica coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio del mandato.</p> <p>Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.</p> <p>Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dello stesso.</p>   | <p>Art. 25. - Durata del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta La scadenza della carica coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio del mandato.</p> <p>Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.</p> <p>Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dello stesso.</p>   |
| <p>Art. 26. - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione</p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano presente o nel caso non possa o non voglia, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore a mezzo di messaggio telefax</p> | <p>Art. 26. - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione</p> <p>Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due Sindaci. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano presente o nel caso non possa o non voglia, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni liberi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore a mezzo di messaggio telefax</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal un segretario.</p> <p>Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.</p> | <p>con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal un segretario.</p> <p>Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.</p> |
| <p>Art. 27. - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.</p>  | <p>Art. 27. - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti, non computandosi le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.</p>  |
| <p>Art. 28. - Compiti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori e opera sotto il controllo del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione predispose il Piano Strategico, il Piano Operativo, il Budget e il Bilancio per l'approvazione da parte</p>  | <p>Art. 28. - Compiti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori e opera sotto il controllo del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione predispose il Piano Strategico, il Piano Operativo, il Budget e il Bilancio per l'approvazione da parte</p>  |



|  |  |
|--|--|
| <p>dell'assemblea dei soci; acquisisce i pareri del Comitato di Indirizzo Strategico; indirizza e valuta l'operato dell'Amministratore Delegato.</p> <p>Inoltre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e revoca l'Amministratore Delegato scegliendolo tra i Consiglieri designati dagli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o pubbliche;</li> <li>- attribuisce, ridefinisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato;</li> <li>- seleziona i progetti da finanziare con risorse della Società inerenti il settore biomedicale approvando o riformulando il piano di riparto dei collegati fabbisogni finanziari tra i soci coinvolti e la Società;</li> <li>- seleziona i progetti da sottoporre al finanziamento da parte di enti finanziatori (Regione, MIUR, EU);</li> <li>- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;</li> <li>- gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;</li> <li>- prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;</li> <li>- propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;</li> <li>- delibera sulle liti attive e passive;</li> <li>- delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe e nei casi di nomina di consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;</li> <li>- può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro, se del caso, la facoltà di</li> </ul> | <p>dell'assemblea dei soci; acquisisce i pareri del Comitato di Indirizzo Strategico; indirizza e valuta l'operato dell'Amministratore Delegato.</p> <p>Inoltre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nomina e revoca l'Amministratore Delegato scegliendolo tra i Consiglieri designati dagli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o pubbliche;</li> <li>- attribuisce, ridefinisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato;</li> <li>- seleziona i progetti da finanziare con risorse della Società inerenti il settore biomedicale approvando o riformulando il piano di riparto dei collegati fabbisogni finanziari tra i soci coinvolti e la Società;</li> <li>- seleziona i progetti da sottoporre al finanziamento da parte di enti finanziatori (Regione, MIUR, EU);</li> <li>- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;</li> <li>- gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;</li> <li>- prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;</li> <li>- propone, all'Assemblea dei soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;</li> <li>- delibera sulle liti attive e passive;</li> <li>- delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe e nei casi di nomina di consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;...<b>attribuire all'assemblea</b></li> <li>- può nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro, se del caso, la facoltà di</li> </ul> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>farsi sostituire da altri procuratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 Cod.Civ.;</li> <li>- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie all'obbligo del versamento dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto, quando in sede di approvazione del budget, il socio abbia espresso voto contrario alla deliberazione della spesa, ovvero, in tutti gli altri casi, quando sia decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla comunicazione del Consiglio d'Amministrazione inviata, successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, con ogni mezzo idoneo a raggiungere il socio (posta elettronica certificata (PEC), fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento).</li> </ul>                        | <p>farsi sostituire da altri procuratori;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 Cod.Civ.;</li> <li>- avvia la procedura di esclusione nei confronti del socio che non adempie all'obbligo del versamento dei contributi di cui all'art. 7 del presente Statuto, quando in sede di approvazione del budget, il socio abbia espresso voto contrario alla deliberazione della spesa, ovvero, in tutti gli altri casi, quando sia decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla comunicazione del Consiglio d'Amministrazione inviata, successivamente all'adozione della richiamata deliberazione, con ogni mezzo idoneo a raggiungere il socio (posta elettronica certificata (PEC), fax con ricevuta di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento).</li> </ul>  |
| <p>Art. 29. - Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico</p> <p>Il Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri di riconosciuta esperienza tecnico scientifica, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tre membri designati dagli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI ed uno in rappresentanza delle Grandi Imprese;</li> <li>- tre membri designati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2).</li> </ul> <p>All'interno del proprio gruppo di appartenenza, i soci eleggeranno i relativi membri, esprimendo un voto proporzionale alla propria quota.</p> <p>La durata del Comitato non può superare tre anni dalla nomina e permane sino alla sua rielezione. I membri sono rieleggibili. In caso di sostituzione dei membri del Comitato, questi mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi membri.</p> <p>La funzione di membro del Comitato ha termine per decadenza e/o di dimissioni. La decadenza</p> | <p>Art. 29. - Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico</p> <p>Il Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri di riconosciuta esperienza tecnico scientifica, dei quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tre membri designati dagli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) dello Statuto, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI ed uno in rappresentanza delle Grandi Imprese;</li> <li>- tre membri designati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, n. 2) dello Statuto, di cui almeno uno che rappresenti le Università e uno che rappresenti gli altri soci.</li> </ul> <p>All'interno del proprio gruppo di appartenenza, i soci eleggeranno i relativi membri, esprimendo un voto proporzionale alla propria quota.</p> <p>La durata del Comitato non può superare tre anni dalla nomina e permane sino alla sua rielezione. I membri sono rieleggibili. In caso di sostituzione dei membri del Comitato, questi mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi membri.</p> <p>La funzione di membro del Comitato ha termine</p> |

dalla funzione di membro del Comitato si verifica anche laddove il membro del Comitato risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei predetti casi, i soci che avevano effettuato la designazione provvedono, entro 15 giorni con le medesime modalità della nomina, ad una nuova designazione. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza delle funzioni del Comitato.

Il Comitato decade, invece, interamente per il venir meno della maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato formula pareri tecnici e scientifici a supporto della pianificazione strategica ed operativa, pareri non vincolanti circa le competenze tecniche e scientifiche del soggetto che fa domanda di ammissione al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." ai sensi dell'art. 6 e in ogni altra occasione in cui sia necessario un parere tecnico-scientifico.

Il Comitato deve inoltre valutare periodicamente la coerenza delle attività svolte e/o programmate con gli indirizzi formulati dalle Amministrazioni centrali e dalla Regione Siciliana, in relazione agli ambiti di riferimento del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l."

Il Comitato è l'organismo di decisione strategica e sede di concertazione degli interventi istituzionali. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per deliberare in merito ad indirizzi strategici e prendere atto dell'avanzamento dei progetti.

Il Comitato si riunisce presso \*\*\*\*\* , su convocazione del Presidente trasmessa ai componenti a mezzo PEC con un preavviso di almeno sette giorni.

Il Presidente può invitare esperti a partecipare alle riunioni del Comitato con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite laddove sia presente almeno la metà dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.

L'attività di membro del Comitato di Indirizzo Strategico verrà svolta a titolo gratuito e le eventuali spese sono poste a carico del socio di riferimento che lo ha candidato.

per decadenza e/o di dimissioni. La decadenza dalla funzione di membro del Comitato si verifica anche laddove il membro del Comitato risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive. Nei predetti casi, i soci che avevano effettuato la designazione provvedono, entro 15 giorni con le medesime modalità della nomina, ad una nuova designazione. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza delle funzioni del Comitato.

Il Comitato decade, invece, interamente per il venir meno della maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato formula pareri tecnici e scientifici a supporto della pianificazione strategica ed operativa, pareri non vincolanti circa le competenze tecniche e scientifiche del soggetto che fa domanda di ammissione al "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l." ai sensi dell'art. 6 e in ogni altra occasione in cui sia necessario un parere tecnico-scientifico.

Il Comitato deve inoltre valutare periodicamente la coerenza delle attività svolte e/o programmate con gli indirizzi formulati dalle Amministrazioni centrali e dalla Regione Siciliana, in relazione agli ambiti di riferimento del "Distretto Biomedico Sicilia S.c.r.l."

Il Comitato è l'organismo di decisione strategica e sede di concertazione degli interventi istituzionali. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per deliberare in merito ad indirizzi strategici e prendere atto dell'avanzamento dei progetti.

Il Comitato si riunisce ~~presso \*\*\*\*\*~~, su convocazione del Presidente trasmessa ai componenti a mezzo PEC con un preavviso di almeno sette giorni.

Il Presidente può invitare esperti a partecipare alle riunioni del Comitato con funzione consultiva, senza diritto di voto.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite laddove sia presente almeno la metà dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.

L'attività di membro del Comitato di Indirizzo Strategico verrà svolta a titolo gratuito.

|  |  |
|--|--|
| <p>Art. 30. - Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo Strategico</p> <p>Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, scelto tra i consiglieri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in aziende private e/o pubbliche.</p> <p>Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile una sola volta.</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.</p> <p>Il Presidente è il garante dell'attuazione del Piano Strategico Distrettuale.</p> <p>Il presidente, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;</li> <li>- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- convoca e presiede il Comitato di Indirizzo Strategico;</li> <li>- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;</li> <li>- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;</li> <li>- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;</li> <li>- coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.</li> </ul> | <p>Art. 30. - Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico</p> <p>Il Presidente è <del>nominato</del> <b>eletto</b> dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, <del>scelto tra i consiglieri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1),</del> <b>scelto tra persone</b> in possesso del requisito di comprovata esperienza quinquennale in ruoli apicali di alta direzione manageriale in enti privati e/o pubblici.</p> <p>Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile una sola volta.</p> <p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.</p> <p>Il Presidente è il garante dell'attuazione del Piano Strategico Distrettuale.</p> <p>Il presidente, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;</li> <li>- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- convoca e presiede il Comitato di Indirizzo Strategico;</li> <li>- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;</li> <li>- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;</li> <li>- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;</li> <li>- coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.</li> </ul> |
| <p>Art. 31. - Amministratore Delegato</p> <p>All'Amministratore Delegato, scelto tra i consiglieri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) e nominato dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art. 28, spetta la responsabilità gestionale della Società e a tale scopo ha delega per le operazioni di</p>  | <p>Art. 31. - Amministratore Delegato</p> <p>All'Amministratore Delegato, scelto tra i consiglieri espressione degli operatori economici di cui all'art. 2, comma 1, n. 1) e nominato dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art. 28, spetta la responsabilità gestionale della Società e a tale scopo ha delega per le operazioni di</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>ordinaria amministrazione.</p> <p>Sovrintende alla struttura organizzativa e si avvale di essa per assicurare l'attuazione del Piano Strategico.</p>   | <p>ordinaria amministrazione.</p> <p>Sovrintende alla struttura organizzativa e si avvale di essa per assicurare l'attuazione del Piano Strategico.</p>   |
| <p>Art. 32. - Controllo individuale del socio</p> <p>In qualsiasi momento ciascun socio, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 2476 Cod.Civ., ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p>   | <p>Art. 32. - Controllo individuale del socio</p> <p>In qualsiasi momento ciascun socio, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 2476 Cod.Civ., ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p>   |
| <p>Art. 33. - Il Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2477 Cod.Civ. ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Esso sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge e iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. In ogni caso, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ. non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.</p> <p>I sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.</p> | <p>Art. 33. - Il Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale viene nominato ai sensi dell'art. 2477 Cod.Civ. ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Esso sarà composto da tre membri <del>effettivi e due supplenti</del> in possesso dei requisiti di legge e iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. In ogni caso, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ. non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.</p> <p>I sindaci, <del>effettivi e supplenti</del>, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.</p> <p>Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.</p> |
| <p>Art. 34. - Cessazione dalla carica dei sindaci</p> <p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I</p>   | <p>Art. 34. - Cessazione dalla carica dei sindaci</p> <p>I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>In caso di cessazione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.</p>   | <p>nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.</p> <p>In caso di cessazione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.</p>   |
| <p>Art. 35. - Competenze e doveri del collegio sindacale</p> <p>Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ. ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, Cod. Civ..</p> <p>Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 26 per le adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> | <p>Art. 35. - Competenze e doveri del collegio sindacale</p> <p>Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis Cod. Civ. ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma, Cod. Civ..</p> <p>Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p> <p>I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 26 per le adunanze del Consiglio di amministrazione.</p> |
| <p>Art. 36. - Domicilio e comunicazioni</p> <p>Gli amministratori, i sindaci e i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali, che deve essere acquisito agli atti sociali. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.</p> <p>Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali devono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o, se non diversamente disposto dallo statuto, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.</p> <p>Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova</p>  | <p>Art. 36. - Domicilio e comunicazioni</p> <p>Gli amministratori, i sindaci e i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico Scientifico hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali, che deve essere acquisito agli atti sociali. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.</p> <p>Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali devono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o, se non diversamente disposto dallo statuto, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.</p> <p>Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.</p> <p>Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. Sono da intendersi compresi nel domicilio dei soci il numero di telefono, di fax, quelli di telefono mobile, nonché l'indirizzi email qualora indicati dal socio stesso.</p>  | <p>dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.</p> <p>Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese. Sono da intendersi compresi nel domicilio dei soci il numero di telefono, di fax, quelli di telefono mobile, nonché l'indirizzi email qualora indicati dal socio stesso.</p>  |
| <p>Art. 37. - Scioglimento e Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, anche fra non soci, fissandone poteri ed eventuali compensi e dettando, se lo riterranno opportuno e sempre nel rispetto dei principi individuati dagli artt. 2484 et seq. Cod. Civ. e al successivo comma, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo e in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile.</p> <p>I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote (al valore nominale), verranno devoluti ad Università, Fondazioni o Enti Pubblici impegnati in attività e/o campi di ricerca afferenti alle aree scientifiche di cui all'art. 4 del presente Statuto, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.</p> | <p>Art. 37. - Scioglimento e Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, anche fra non soci, fissandone poteri ed eventuali compensi e dettando, se lo riterranno opportuno e sempre nel rispetto dei principi individuati dagli artt. 2484 et seq. Cod. Civ. e al successivo comma, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo e in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile.</p> <p>I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote (al valore nominale), verranno devoluti ad Università, Fondazioni o Enti Pubblici impegnati in attività e/o campi di ricerca afferenti alle aree scientifiche di cui all'art. 4 del presente Statuto, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.</p> |
| <p>Art. 38. - Modifiche Statutarie</p> <p>Le modifiche dell'Atto Statutario devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa decisione dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 65% del capitale sociale.</p>  | <p>Art. 38. - Modifiche Statutarie</p> <p>Le modifiche dell'Atto Statutario devono essere predisposte dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. La relativa decisione dei soci dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 65% del capitale sociale.</p>  |
| <p>Art. 39. - Disposizioni generali</p> <p>Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di Società.</p>   | <p>Art. 39. - Disposizioni generali</p> <p>Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di Società.</p>   |
| <p>Art. 40. - Responsabilità verso i terzi</p> <p>Di tutte le obbligazioni assunte, la Società</p>   | <p>Art. 40. - Responsabilità verso i terzi</p> <p>Di tutte le obbligazioni assunte, la Società</p>   |

|  |  |
|--|--|
| risponderà soltanto con il proprio patrimonio.   | risponderà soltanto con il proprio patrimonio.   |
| <p>Art. 41. - Foro competente</p> <p>Le controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro in cui ha sede la Società.</p> | <p>Art. 41. - Foro competente</p> <p>Le controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nei loro confronti aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro in cui ha sede la Società.</p> |
| <p>Art. 42. - Norma transitoria</p> <p>In prima applicazione la ripartizione delle quote, il numero dei consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente sono stabiliti nell'atto costitutivo.</p>   | <p>Art. 42. - Norma transitoria</p> <p>In prima applicazione la ripartizione delle quote, il <del>numero dei consiglieri</del>, la composizione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente sono stabiliti nell'atto costitutivo.</p>  |